

sulla concorrenza, come già censurato dalla Garante, all'epoca Banca d'Italia, giusto provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, e quindi importanti l'invalidità, quantomeno in parte qua, della fideiussione rilasciata alla Banca. Venendo meno, in ragione della detta invalidità, la clausola di deroga alla disposizione di cui all'art.1957 c.c. convenuta all'art. sub 6 della fideiussione, e non avendo la banca azionato le pretese nei confronti del fideiussore oltre il termine di mesi sei previsto dalla legge, chiedeva dichiararsi l'inefficacia della fideiussione, con cancellazione del proprio nominativo dalla centrale Rischio.

La convenuta banca chiedeva rigettarsi le avverse richieste deducendo che, in ogni caso, la banca aveva azionato il DI nel termine di mesi sei dal recesso dal rapporto di c/c e quindi, nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.. In via preliminare eccepeva l'incompetenza funzionale dell'adito giudicante in favore della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Va rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale dell'adito giudicante in favore del tribunale delle imprese, ciò in ragione della competenza funzionale e inderogabile dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto a conoscere dell'opposizione, e maggiormente quando, come nel caso di specie, i profili di nullità della fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza, che a dire dell'opposta importerebbero l'attrazione della competenza alle sezioni specializzate in materia di impresa, sono dedotti come eccezione di nullità e non già come domanda di accertamento.

Dalla documentazione in atti emerge che l'opponente ha rilasciato in favore della convenuta (all'epoca Banca) cd a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
una fideiussione in data 03.02.2000, per lire
aumentata a lire in data 24.08.2002, nonché ad euro 358.000 in
data 08.10.2002, e ad euro in data 18.12.2006.

Trattasi di fideiussione omnibus poiché rilasciata a garanzia di obbligazioni presenti e future, per un tetto massimo predeterminato.

Giurisprudenza - Cassazione - Sezione I - 11/2021 - 11/2021

11/2021

Non vi è utile contestazione circa la genuinità di tali documenti.

Dall'esame delle clausole di cui alla citata fideiussione emerge che le parti, all'art. 6 hanno convenuto che " i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"

La detta clausola ripropone pedissequamente il testo dell'art. 6 della clausola censurata con l'indicato provvedimento del Garante della concorrenza sicché anche essa deve ritenersi affetta dai profili di invalidità riportati nel citato provvedimento, irrilevante la circostanza che la garanzia risulti essere stata rilasciata in data anteriore al 2005, perché espressione di una consolidata prassi bancaria preesistente al rilievo della Banca d'Italia (vedi punto sub 93 del provvedimento 55/2005) e quindi della presenza della modulistica omogenea e corrispondente al modello ABI ancora prima del 2005 e di cui il modello ABI ne costituisce la sintesi.

In ragione dei profili di invalidità della detta clausola, se pur valutati in termini di eccezione, resta da verificare se, venuta meno la validità della deroga all'art.1957 c.c., permanendo la validità della fideiussione nella restante parte (Cass SU 41994/2021) la banca abbia agito nei confronti del fideiussore nei termini di legge.

L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, persegue l'obiettivo di far attivare prontamente il creditore al fine di evitare che il fideiussore rimanga per lungo tempo incerto in ordine alle sorti della sua responsabilità patrimoniale, scongiurando, sotto altro profilo, il rischio che il creditore ometta di perseguire il debitore principale fidando sulla solvibilità del garante.

"Il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi

D

esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato". (Cass 1724/2016)

Il termine decorre dalla scadenza dell'obbligazione garantita e, se l'obbligazione è a prestazioni periodiche o ripetute, dalla scadenza del debito relativo alle singole prestazioni. Nell'apertura di credito o nel conto corrente inizierà dalla chiusura del conto.

Nel caso di specie il rapporto di conto corrente n. [redacted] ovvero il contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, risulta chiuso in data 16.02.2017, così come attestato dalla Banca [redacted] nella missiva recante data 21.03.2017, sicché è dal 16.02.2017 che va conteggiato il termine di mesi sei di cui all'art. 1957 c.c.

Recando il ricorso monitorio come data di redazione quella del 05.09.2017 (il mandato addirittura quella del 08.09.2017) deve ritenersi che il creditore abbia promosso il primo atto utile di tutela giurisdizionale del proprio diritto di credito oltre il termine di mesi sei di cui all'art. 1957 c.c., così determinando l'inefficacia della fideiussione, con riferimento al detto rapporto.

In ragione di ciò, in accoglimento della spiegata opposizione, va revocato il DI azionato nei confronti del fideiussore.

La convenuta Banca va, altresì, condannata alla cancellazione del nominativo del fideiussore dalla centrale Rischio, poiché effettuato in ragione di un rapporto, quello di garanzia, non efficace, con conseguente venire meno della responsabilità patrimoniale posta a fondamento della segnalazione.

Spese in sede di merito non definendo la presente sentenza le domande azionate tra le parti (vedi conclusione sub 14 interessante tutti gli opposenti)

PTM

In ragione dell'inefficacia della fideiussione rilasciata da [redacted] in favore della banca [redacted] relativamente al rapporto di conto

e

corrente del [] revoca il DI opposto ed ordina alla convenuta
Banca [] di cancellare la segnalazione del
nominativo di [] dalla Centrale Rischi iscritta in ragione del
rapporto di c/c dedotto in giudizio.

Dispone il proseguo del giudizio come da separata ordinanza

Lecce 20.01.2022

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Perrone

Depositato in Cancelleria
oggi 20/01/2022
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Alessandra ERRICO